

Obblighi e verifiche del committente o del responsabile dei lavori

Lingotto Fiere - Torino 27 novembre 2009

Analisi della normativa alla luce del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Dott. Paolo Picco – Dott. Dario Castagneri
Tecnici della prevenzione SPreSAL ASL TO 3

D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Maggio 2008 entrata in vigore del D.Lgs 81/2008

D.Lgs 106/2009
Decreto integrativo e correttivo:
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009
Suppl. Ordinario n. 142)
Entrata in vigore 20/08/2009

Testo coordinato

D. Lgs 81/2008 e s.m.i.



3

D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Costituito da XIII TITOLI, suddivisi a loro volta per CAPI, a loro volta suddivisi per SEZIONI composte da 306 ARTICOLI. Fanno parte integrante e di approfondimento 51(LI) allegati.

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (artt. 88-160).

[...]

4

D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (art. 88-160).

**CAPO I
MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI**

**CAPO II
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA**

5

D. Lgs 81/2008 e s.m.i. - Titolo IV

**CAPO I
MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI**

[ALLEGATO X](#)
ELENCO DEI LAVORI EDILIZI DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI
ALL'ARTICOLO 89 COMMA 1, LETTERA A)

[ALLEGATO XI](#)
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI
ALL'ARTICOLO 100, COMMA 1

[ALLEGATO XII](#)
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI
ALL'ARTICOLO 99

[ALLEGATO XIII](#)
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA
LOGISTICA DI CANTIERE
PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A
DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

[ALLEGATO XIV](#)
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I
COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI

[ALLEGATO XV](#)
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI

[ALLEGATO XVI](#)
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

[ALLEGATO XVII](#)
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

6

D. Lgs 81/2008 e s.m.i. - Titolo IV

**CAPO II
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA**

Sezione I - Campo di applicazione

Sezione II - Disposizioni di carattere generale

Sezione III - Scavi e fondazioni

Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisoriale

Sezione V - Ponteggi fissi

Sezione VI - Ponteggi mobili

ALLEGATO XVIII

VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI

ALLEGATO XIX

VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

ALLEGATO XX

A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI
B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE (CONCERNENTI AD ESEMPIO: SCALE, PUNTELLI, PONTI SU RUOTE A TORRE E PONTEGGI)

ALLEGATO XXI

ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA

ALLEGATO XXII

CONTENUTI MINIMI DEL P.I.M.U.S.

ALLEGATO XXIII

DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE

7

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (art. 88-160).

**CAPO I
MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI**

Art. 88. Campo di applicazione

Art. 89. Definizioni

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori ←

Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione

Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori ←

Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi

8

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (art. 88-160).

**CAPO I
MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI**

Art. 95. Misure generali di tutela

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 99. Notifica preliminare

Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento



9

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (art. 88-160).

**CAPO I
MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI**

Art. 101. Obblighi di trasmissione



Art. 102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Art. 103. abrogato

Art. 104. Modalità attuative di particolari obblighi

10

Art. 89. Definizioni - *Articolo modifico dal D.Lgs 106/09*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: **«cantiere»:**

c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto

b) coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento; **ABROGATO**
gestione dell'appalto,

c) **responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.**

11

Art. 89. Definizioni - *Articolo modifico dal D.Lgs 106/09*

d) **lavoratore autonomo:** [...]

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato **coordinatore per la progettazione:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; (CSP)

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato **coordinatore per l'esecuzione dei lavori:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese **affidatarie ed** esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. **Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;** (CSE)

12

Art. 89. Definizioni - *Articolo modifico dal D.Lgs 106/09*

- g) **uomini-giorno**: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) **piano operativo di sicurezza**: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV (POS)
- i) **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. [...]
- i-bis) impresa esecutrice**: **impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;**
- l) **idoneità tecnico-professionale** [...]

13

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - *Articolo modificato dal D.Lgs 106/09*

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Art. 15 ...[...]

- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori; [...]

14

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - *Articolo modificato dal D.Lgs 106/09*

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

art. 91 "Obblighi del CSP" comma 1

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- b) predispose un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell'opera i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI

15

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - *Articolo modificato dal D.Lgs 106/09*

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese **esecutrici, anche non contemporanea, **il committente**, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, **designa il coordinatore per la progettazione.****

Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori

- **Art. 90, co. 3:** *arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400*

La nomina del CSP è sempre obbligatoria ?

16

DPR 380/2001 – testo unico dell'edilizia

Capo II
Permesso di costruire
Art. 10 (L)
Interventi subordinati a permesso di costruire

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
 - a) gli interventi di nuova costruzione;
 - b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
 - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

17

DPR 380/2001 – testo unico dell'edilizia

Capo III
Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L)
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 (permesso di costruire) e all'articolo 6 (attività edilizia libera).
 2. Sono altresì sottoposte a denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. [...].
- [...].

18

DPR 380/2001 – testo unico dell'edilizia

Capo I Disposizioni generali Art. 6 (L) Attività edilizia libera

1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia [...], i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
 - c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

19

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - *Articolo modificato dal D.Lgs 106/09*

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, **prima dell'affidamento dei lavori,** designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

1^ CONDIZIONE = Presenza di più imprese anche non contemporanee

■ Nomina del CSE in possesso dei requisiti (laurea o diploma, abilitazione a CSP/CSE, aggiornamento)

Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori

• **Art. 90, co. 4:** arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400

20

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - *Articolo modificato dal D.Lgs 106/09*

5. La disposizione di cui al comma 4 (nomina CSE) si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

2^ CONDIZIONE = Si aggiunge un'altra impresa nella realizzazione dell'opera (+ imprese)

Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori

• **Art. 90, co. 5:** *arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400*

21

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - *Articolo modificato dal D.Lgs 106/09*

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Ovvero il committente o resp. Lavori, qualora soggetto competente in possesso dei requisiti (laurea o diploma, abilitazione a CSP/CSE, aggiornamento), può svolgere le funzioni sia di CSP che di CSE.

22

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - *Articolo modificato dal D.Lgs 106/09*

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica **alle imprese affidatarie**, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Ovvero il committente o resp. Lavori, deve dare ampia diffusione circa la nomina del CSP e CSE in quanto soggetti che progettano e “fanno la sicurezza”.

Il/i nominativi dei professionisti devono essere indicati nel cartello di cantiere.

Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

• **Art. 90 co. 7 lett. c):** sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800

23

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - *Articolo modificato dal D.Lgs 106/09*

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di **sostituire in qualsiasi momento**, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

Ovvero il committente o resp. Lavori, può sostituire il CSP/CSE in qualsiasi momento

- Può quindi conferire gli incarichi ad altri professionisti o
- qualora soggetto competente in possesso dei requisiti (laurea o diploma, abilitazione a CSP/CSE, aggiornamento), può svolgere le funzioni sia di CSP che di CSE.


24

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Ulteriori condizioni

11. ~~In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 (nomina del CSP) non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.~~

11. **La disposizione di cui al comma 3 (nomina CSP) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.** (disposizione introdotta con l'art. 39 della legge 7/7/2009 n. 88 contenente la legge Comunitaria 2008)



25

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - *Articolo modificato dal D.Lgs 106/09*


9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa **o ad un lavoratore autonomo:**

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. **Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese **e dei lavoratori autonomi** del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

• **Art. 90, co. 9, lett. a):** *arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800*

26

Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile lavori



LINK - Commento

* In analogia con quanto previsto dall'art. 26 circa la verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa o dei lavoratori autonomi, si può adottare l'autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.


27

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - *Articolo modificato dal D.Lgs 106/09*

b) **chiede alle imprese esecutrici** una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. **Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2**, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;


28

Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile lavori



29

Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile lavori



*D.L. 29 novembre 2008, n. 185

Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

30

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - *Articolo modificato dal D.Lgs 106/09*

c) **trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)**

Amministrazione concedente = Comune

Momento temporale = Prima dell'inizio dei lavori


Lavori soggetti a permesso di costruire o DIA

Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

• Art. 90 co. 9, lett. c): sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800

31

Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile lavori



32


Art. 99. Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, **trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro** territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; (+ imprese)
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; (+ imprese in tempi successivi)
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. ($\geq 200 \text{ UxG}$)
- Non sanzionata!!!!

33

Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile lavori



NOTIFICA - Inviata prima dell'inizio dei lavori:

- ASL competente per territorio;
- DPL competente per territorio;
- Amministrazione concedente (Comune) nei casi di lavori soggetti a permesso di costruire o DIA (art. 90, co. 9, lett. C).

[Contenuti della NOTIFICA PRELIMINARE ALL. XII](#)

34

Art. 99. Notifica preliminare

2. Copia della **notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere** e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

35

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - *Articolo modificato dal D.Lgs 106/09*

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, **oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e o dei lavoratori autonomi** oppure in **assenza di notifica di cui all'articolo 99**, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

Commento: pertanto anche se la notifica preliminare non viene direttamente sanzionata dal D.Lgs 81/08, la mancata notifica (quando prevista), prevede la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo ovvero della concessione edilizia.

FINE

36